PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento recante i criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii. - Interpretazione autentica del punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993*".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 112 del 17.06.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: "*Regolamento recante i criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii.* - Interpretazione autentica del punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993";*

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e ss.mm. e ii.;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante “Nuovo codice della strada” e ss.mm. e ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm. e ii.;

la Legge Regionale Lazio 10 novembre 1993 n. 58, recante “Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.” e ss.mm. e ii.;

Visti, altresì:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13 maggio 2026 recante “Rendiconto della gestione 2025 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29 settembre 2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31 marzo 2026 recante “Adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 01 del 30 gennaio 2026 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Premesso che:

con il D.Lgs. n. 422 del 1997 sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali “*tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato*”, in attuazione della delega di cui all’art. 4, comma 4, della l. n. 59 del 1997;

la L.R. Lazio n. 58/1993 e ss.mm. e ii. disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, inter alia, di servizio di noleggio con conducente di autovettura; tali servizi devono essere disciplinati con apposito regolamento comunale, che deve essere adottato in osservanza dei principi e dei criteri dettati dalla L. n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e dalla L.R. Lazio n. 58 del 1993;

in particolare, l'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58/1993, recante "Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente", dispone che "*La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi*";

con Deliberazione n. 4 del 01.04.2026, il Consiglio Metropolitano ha approvato il "*Regolamento recante i criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii." (Allegato 1), unitamente alla "Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993" di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento";*

il punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993*", allegata al Regolamento approvato dal Consiglio Metropolitano, prevede un coefficiente correttivo correlato alla presenza di poli attrattivi legati al tempo libero (coefficiente P7);

tale previsione individua, quali elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del coefficiente P7, i grandi centri commerciali (oltre 90.000 mq di GLA), gli outlet (oltre 30.000 mq di GLA) e i "parchi a tema";

la medesima disposizione non reca una definizione della nozione di "parco a tema", né individua criteri dimensionali, funzionali o organizzativi utili alla relativa qualificazione;

Considerato che:

l'assenza di una definizione puntuale della categoria "parchi a tema" determina margini applicativi suscettibili di produrre effetti distorsivi nella determinazione del fabbisogno teorico delle autorizzazioni NCC;

il coefficiente P7 attribuisce ai parchi a tema un impatto equivalente, ai fini del calcolo, a quello dei grandi poli commerciali e degli outlet di rilevanti dimensioni;

una interpretazione estensiva della nozione di "parco a tema" potrebbe comportare l'inclusione di strutture aventi carattere meramente stagionale, locale o limitato sotto il profilo dell'attrattività territoriale, alterando il corretto equilibrio del modello di calcolo;

risulta pertanto necessario fornire una interpretazione autentica della categoria dei "parchi a tema" coerentemente con la *ratio* della disposizione;

Dato atto che:

la finalità del coefficiente P7 è quella di misurare l'incidenza di poli attrattivi di rilevanza sovracomunale, caratterizzati da continuità di esercizio, significativa capacità di richiamo dell'utenza e consistente impatto sulla mobilità;

devono ritenersi pertanto ricompresi nella nozione di "parco a tema" esclusivamente i complessi organizzati destinati stabilmente all'intrattenimento tematico, aventi rilevanza territoriale assimilabile ai grandi centri commerciali e outlet espressamente previsti dalla norma;

Ritenuto opportuno approvare la seguente interpretazione autentica del punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993*", allegata al "*Regolamento recante i Criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii.*", approvato dal Consiglio metropolitano:

"*Ai fini dell'applicazione del coefficiente correttivo P7 di cui al punto 4.2.6 della Relazione Metodologica, sono considerati "parchi a tema" esclusivamente i poli attrattivi riconducibili al codice ATECO 93.21.00, permanenti, con esercizio continuativo su base annuale che, analogamente ai grandi centri commerciali (oltre 90.000 mq di GLA) e agli outlet (oltre 30.000 mq di GLA), dimostrino una capacità di attrazione di flussi turistici sovracomunali documentata e stabile, con esclusione esplicita di attrazioni temporanee, stagionali, itineranti.*

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non rientrano nella nozione di "parco a tema" ai fini dell'applicazione del coefficiente correttivo P7 di cui al punto 4.2.6 della Relazione Metodologica:

a) piscine, centri balneari e parchi acquatici stagionali;
b) aree ludiche temporanee o stagionali;
c) strutture sportive, ricreative o fieristiche prive di tematizzazione unitaria;
d) complessi aventi esclusiva o prevalente finalità sportiva, balneare o ricreativa locale;
e) attrazioni isolate o complessi privi di documentata capacità attrattiva sovracomunale";

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare la seguente interpretazione autentica della nozione di "parco a tema" ai fini dell'applicazione del coefficiente correttivo P7 di cui al punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993*", allegata al "*Regolamento recante i criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente (NCC) per i Comuni Metropolitani, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii.":*

 "*Ai fini dell'applicazione del coefficiente correttivo P7 di cui al punto 4.2.6 della Relazione Metodologica, sono considerati "parchi a tema" esclusivamente i poli attrattivi riconducibili al codice ATECO 93.21.00, permanenti, con esercizio continuativo su base annuale che, analogamente ai grandi centri commerciali (oltre 90.000 mq di GLA) e agli outlet (oltre 30.000 mq di GLA), dimostrino una capacità di attrazione di flussi turistici sovracomunali documentata e stabile, con esclusione esplicita di attrazioni temporanee, stagionali, itineranti.*

 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non rientrano nella nozione di "parco a tema" ai fini dell'applicazione del coefficiente correttivo P7 di cui al punto 4.2.6 della Relazione Metodologica:

 a) piscine, centri balneari e parchi acquatici stagionali;
 b) aree ludiche temporanee o stagionali;
 c) strutture sportive, ricreative o fieristiche prive di tematizzazione unitaria;
 d) complessi aventi esclusiva o prevalente finalità sportiva, balneare o ricreativa locale;
 e) attrazioni isolate o complessi privi di documentata capacità attrattiva sovracomunale";

2. di dare atto che l'interpretazione autentica del punto 4.2.6 della "*Relazione metodologica per la definizione dei criteri che nei regolamenti comunali dovranno essere seguiti per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993*" di cui al punto 1 del dispositivo – trattandosi di interpretazione autentica non innovativa – ha efficacia retroattiva;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.